



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150: attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEI DIFENSORI

1. Premessa.

E' stato convertito in legge il D.L. n.162/2022 recante, tra altro, emendamenti al D. L.vo n.150/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia).

L'avvenuta conversione in legge del citato D.L. consente di ricostruire l'attuale disciplina data per il deposito di atti dei difensori.

Come noto, la normativa emergenziale da COVID-19, aveva disposto che «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze» indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure dovesse avvenire, «esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico» individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso. In tal caso, «il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento». Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo preannunciava che inoltre che, con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, «saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico» con le medesime modalità.

Con Decreto ministeriale del 31 gennaio 2021 si era stabilito che, a far tempo dal 5.2.2021, i difensori potessero esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale Telematico per depositare:

- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p;
- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.

Si disponeva, inoltre, che tutti gli atti diversi da quelli che dovevano obbligatoriamente essere trasmessi tramite il Portale, potevano essere inoltrati dal difensore mediante pec all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it.

Per questa ragione, questo Ufficio, in adempimento, aveva emanato il provvedimento esecutivo del 5.2.2021.

2. La conversione in legge del D.L. 31.10.2022 n.162 e la nuova disciplina del deposito telematico degli atti dei difensori.

E' stato convertito in legge il D.L.n.162/2022 che, tra altro, prevedeva emendamenti al D.L.vo n.150/2022 (Riforma Cartabia) relativamente alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico e inerenti ai depositi degli atti dei difensori.

Si può, pertanto, dare conto dello stato attuale della disciplina.

3. L'art.87 D.L.vo n.150/2022 nel testo riformato.

La rimodulazione dell'art.87 ha comportato anche l'inserimento dei nuovi commi 6 bis, 6 ter, 6 quater, nonché la soppressione dell'ultima parte del primo periodo del comma 6 e l'aggiunta di un periodo al medesimo comma.

L'aggiunta di un periodo al comma 6 è destinata a meglio specificare le modalità del deposito dell'atto di impugnazione delle parti private che si trovino all'estero.

Qui, piuttosto, interessano l'inserimento dei nuovi commi 6 bis, 6 ter, 6 quater, nonché la soppressione dell'ultima parte del primo periodo del comma 6.

La finalità della modifica dell'art.87 è di riprodurre la disciplina relativa al deposito degli atti nel Portale del Processo Penale Telematico come finora prevista dall'art.24, commi da 1 a 3 del D.L. 28.10.2022 n.137 (convertito in legge 18.12.2020 n.176) e destinata a perdere di efficacia il 31 dicembre 2022.

In questo modo si evitano soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo già avviato con la normativa emergenziale.

Si ripropone, pertanto, la disciplina del deposito nel Portale del Processo Penale Telematico degli atti che finora già erano esclusivamente depositati mediante questo applicativo (gli atti sono ora indicati nell'art.87, c. 6 bis).

Di tale disciplina si dispone altresì la vigenza fino alla operatività della normativa sul nuovo processo penale telematico, previsto secondo le scansioni temporali di cui all'art.87, ossia decorsi 15 giorni dall'adozione dei Decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 3.

Di seguito il testo dell'art.87, c.6 bis riportante gli atti per cui è previsto esclusivamente il deposito mediante il Portale Processo Penale Telematico:

“6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”.

Dunque, dal 30 dicembre 2022 e fino ai termini di legge sopra indicati, i difensori potranno esclusivamente avvalersi del Portale del Processo Penale Telematico per depositare:

- la nomina a difensore o la rinuncia o la revoca del mandato di cui all'art. 107 c.p.p.;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale
- l'opposizione all'archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.
- le memorie, i documenti, le richieste e le istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Si prevede che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, possa ampliare la categoria degli atti per cui sia previsto esclusivamente il deposito mediante il Portale del Processo Penale Telematico (nuovo art.87, c.6 ter).

E' importante sottolineare che per gli atti sopra indicati e per quelli che potranno essere ulteriormente indicati con decreto ministeriale, l'eventuale trasmissione all'indirizzo PEC di questo Ufficio non è consentito e non produrrà alcun effetto, come dispone l'art.87, c. 6 quinquies.

4. Deposito mediante invio degli (altri) atti alla pec dell'Ufficio.

Resta comunque fermo, come già disposto con provvedimento del 5.2.2021, che tutti gli atti diversi da quelli che devono obbligatoriamente essere trasmessi tramite il Portale del Processo Penale Telematico, potranno essere inoltrati dal difensore, mediante pec, all'indirizzo pec dedicato di questo Ufficio depositoattipenali.procura.cuneo@giustiziacert.it.

5. Malfunzionamento applicativi.

L'eventuale malfunzionamento del Portale del Processo Penale Telematico dal DGSIA e pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia con indicazione del relativo periodo. In questi casi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità (art.87, c.6 quater).

Poiché, comunque sia, la disposizione del citato art.87, c.6 quater prevede che *“l'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico (cartaceo) per ragioni specifiche”*, si intende qui ribadire che, in caso di impossibilità di trasmettere gli atti indicati per ragioni tecniche, questo Ufficio potrà valutare di consentire il deposito degli atti in formato analogico a fronte di motivate giustificazioni e richieste.

Parimenti, nel caso in cui il malfunzionamento riguardi la pec dell'Ufficio.

§§§

Cuneo, 30 dicembre 2022.

Il Procuratore
Ornelio Dòdero

Si comunichi:

Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cuneo

Al Presidente
della Sezione di Cuneo
della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano".

ai Magistrati
ai v.p.o.
alla Segreteria Affari Generali
al Personale addetto al Portale del Processo Penale Telematico
all'Ufficio iscrizioni e ricezioni notizie di reato e posta
alle Segreterie di Assistenza
all'Ufficio per il Dibattimento
ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria

Per conoscenza e valutazione:

al Signor
Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
Torino

Si pubblichi nel sito web